

# Messaggio 3307

## Concernente l'abrogazione delle cifre 2 e 3 della LAC

Onorevoli signori,  
Presidente e Consiglieri,

Il 23 novembre 1987 è stata approvata la legge cantonale che modifica , in applicazione della LF 5 ottobre 1984 concernente la revisione dei titoli quinto e sesto del CCS , la legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero , il Codice di procedura civile , la Legge sull' acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera.

Con questa legge tutte le misure e i provvedimenti che il giudice è chiamato a prendere nell' ambito del nuovo titolo quinto del CCS (effetti del matrimonio in generale : art. 159-180) sono state devolute al pretore (art. 1 cifre 2 , 3 , 4 e 5 LAC).

Come si sa , gli effetti del matrimonio in generale riguardano dei "rapporti giuridici il cui oggetto è regolato dalla legge indipendentemente dalla volontà delle parti" , così che essi "sono retti dalla legge nuova dopo l' entrata in vigore della legge del 5 ottobre 1984" (art. 3 e 8 cpv. 1 Tit. fin. CCS). Ora fra le materie che la legge nuova regola nel titolo quinto vi è la questione della rappresentanza dell' unione coniugale (art. 166 e 174) e quella della professione dei coniugi (art. 167). Le controversie che potessero sorgere a proposito della prima sono ora di competenza esclusiva del giudice. Per quanto riguarda la seconda , il divieto del precedente art. 167 cpv. 3 è stato abolito.

Tenuto conto di quanto precede , dovrebbe apparire chiaro che le cifre 2 e 3 della LAC sono divenute automaticamente inoperanti. La chiarezza avrebbe dovuto consigliare di approvata il 23 novembre 1987.

Poichè ciò non è stato fatto e poichè succede tuttora che si presentino domande di pubblicazione di "diffide relative alla rappresentanza dell' unione coniugale" (art. 11 cifra 2 LAC) è opportuno che queste disposizioni , di fatto già abrogate , lo siano anche formalmente.

Vogliate gradire , onorevoli signori Presidente e Consiglieri , l' espressione della nostra massima stima.

### **Per il Consiglio di Stato:**

Il Presidente , C. Crivelli  
Il Cancelliere , A. Crivelli

Disegno di  
**LEGGE**

di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 ;  
modificazione

**Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino**

- vista la LF 5 ottobre 1984 che modifica i titoli quinto e sesto del Codice civile ;  
- visto l' art. 52 Tit. fin. dello stesso Codice ;

- visto il messaggio 20 aprile 1988 n 3307 del Consiglio di Stato ,

**d e c r e t a :**

**Articolo 1**

Le cifre 2 e 3 dell' art. 11 della Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 sono abrogate.

**Articolo 2**

Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.